



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Ambito di applicazione)

- 1) Ai sensi degli artt.2 e 5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il presente regolamento è applicabile alla mediazione svolta dall'Organismo di mediazione costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice, ovvero altresì su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
- 2) Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e di conciliazione disciplinati da leggi speciali.
- 3) Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

CAPO II – L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art.2

(Disposizioni generali)

- 1) L'Organismo di Mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art.1, primo comma, secondo le norme del presente regolamento.
- 2) L'Organismo di mediazione non può svolgere anche funzioni arbitrali.
- 3) L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art.8, primo comma, del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera delle parti dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato.
- 4) I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione sono da considerarsi ordinatori.

Art.3

(Elenco dei mediatori)

- 1) L'Organismo di mediazione tiene l'elenco dei mediatori.
- 2) L'elenco dei mediatori è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:
 - 1) persone e diritti reali;



- 2) contratti del consumatore;
 - 3) contratti dell'impresa;
 - 4) altri contratti;
 - 5) diritto societario;
 - 6) responsabilità extracontrattuale.
- 3) E' ammessa l'iscrizione al massimo in tre sezioni. Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge o, in difetto, da disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché la conoscenza delle lingue straniere.
- 4) Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Organismo di mediazione.
- 5) La revisione dell'elenco dei mediatori deve essere fatta con cadenza annuale.

Art.4

(La Segreteria Amministrativa)

- 1) La segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione si occupa del servizio di mediazione.
- 2) Essa ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta; può essere ubicata anche in altri locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Aosta.
- 3) I dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, o comunque i soggetti che per scelta o indicazione dello stesso Organismo di mediazione, operano presso la segreteria amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; è fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, si limitano a mettere a disposizione l'elenco.
- 4) La segreteria amministrativa tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
- 5) La segreteria amministrativa informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt.17 e 20 del Decreto Legislativo n.28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art.8, quinto comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, il giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c..
- 6) I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CAPO III – IL MEDIATORE

Art.5

(Disposizioni generali)

- 1) Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.



- 2) In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative o all'ordine pubblico.
- 3) Il mediatore è designato dall'Organismo di mediazione, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
- 4) Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
- 5) I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di mediazione, frequentando un corso di formazione e di aggiornamento accreditato dall'Organismo di mediazione almeno biennale dalla data di iscrizione nel registro dei mediatori.
- 6) E' altresì fatto obbligo al mediatore di partecipare, nell'arco del biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione svolti presso l'Organismo di mediazione forense di Aosta. A tal fine, il mediatore interessato dovrà contattare i mediatori via via designati dall'Organismo per i singoli casi, concordando con loro la partecipazione agli incontri di mediazione. La partecipazione verrà attestata dal mediatore designato all'interno dei verbali degli incontri. A richiesta dell'interessato la Segreteria amministrativa rilascerà idonea certificazione relativa ai casi di mediazione svolti in forma di tirocinio.
- 7) Il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art.6

(Iscrizione nell'elenco dei mediatori)

- 1) Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento, almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del Decreto Ministeriale 18.10.2010 n.180;
 - f) essere iscritto in uno degli Albi dell'Ordine degli Avvocati di Aosta;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
 - h) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di cinque organismi di mediazione.
- 2) Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:
 - a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo di mediazione ed indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto;
 - b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente;
 - c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) e g) del comma che precede;
 - d) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.
- 3) Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.



Art.7

(Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori)

- 1) E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
 - b) nel caso di apertura del procedimento disciplinare;
 - c) nel caso di sospensione cautelare dell'attività di avvocato.
- 2) La sospensione viene revocata:
 - a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
 - b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogano una pena o una sanzioni compatibili con l'iscrizione nell'elenco.
- 3) E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
 - c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o a norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale;
 - d) per la perdita dei requisiti di onorabilità.
- 4) Del provvedimento di cancellazione è data notizia al Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.
- 5) I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.
- 6) Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo di mediazione è sospeso dall'elenco dei mediatori per la durata dell'incarico.

Art.8

(Doveri di imparzialità e cause di incompatibilità)

- 1) Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza; nonché ad uniformare il proprio comportamento e la propria attività al codice etico allegato al presente Regolamento. (All.to B)
- 2) Il mediatore non può accettare la nomina:
 - a) quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) in ogni altro caso previsto dagli artt.37 e 55 del codice deontologico forense;
 - c) se non ha conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione;
 - d) in ogni altra situazione in cui possa essere compromessa la sua imparzialità o l'indipendenza dalle parti.



- 3) Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali in cui il primo ha lo studio, è fatto divieto:
 - a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
 - b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
 - c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
 - d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
- 4) Il mediatore designato deve informare immediatamente l'Organismo di mediazione e le parti della sussistenza nei propri confronti di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel presente articolo ovvero delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente prevista.
- 5) Il mediatore deve comunicare prontamente alla segreteria amministrativa, e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
- 6) Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
- 7) La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:
 - a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
 - b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
 - c) ha rilevanza deontologica.
- 8) L'Organismo di mediazione non è responsabile dei danni derivanti dalle infedeli dichiarazioni del mediatore.

Art.9

(La designazione del mediatore)

- 1) Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione, nella sezione dell'elenco relativa alla materia oggetto della vertenza.
- 2) La designazione avviene in base allo scorrimento della lista e seguendo l'ordine di iscrizione nella sezione di appartenenza.
- 3) Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità, di conflitto di interessi o di incompetenza nella specifica materia, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco; al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i motivi predetti verrà assegnato l'incarico immediatamente successivo.
- 4) Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.
- 5) In caso di sostituzione del mediatore l'Organismo di mediazione nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma del presente articolo.



6) E' fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di derogare ai predetti criteri ove si ravvisino straordinarie, oggettive e comprovate ragioni di merito e di opportunità

Art.10
(La sostituzione del mediatore)

- 1) Le parti possono richiedere all'Organismo di mediazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore; previa audizione del mediatore, in caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo di mediazione provvederà alla sostituzione del mediatore utilizzando comunque i criteri indicati nel primo comma dell'art.9 del presente regolamento.
- 2) Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione provvede anche alla nomina di un altro mediatore ai sensi del primo comma dell'art.9 del presente regolamento:
 - a) quando il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve comunque essere accettata dal Consiglio Direttivo;
 - b) nei casi di sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori previsti dall'art.7 del presente regolamento.

CAPO IV – IL PROCEDIMENTO
Art.11

(Introduzione del procedimento)

- 1) Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di mediazione; la sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Consiglio Direttivo.
- 2) Ai sensi del disposto dell'art.4, primo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione.
- 3) La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.
- 4) L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione; la parte che aderisce al procedimento può estendere l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.
- 5) La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo predisposto e messo a disposizione dalla segreteria amministrativa, con l'indicazione:
 - a) dell'Organismo di mediazione;
 - b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo;
 - c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
 - d) della clausola di mediazione, se esistente;



- e) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - f) dei dati identificativi del difensore della parte ai sensi dell'art. 1 terzo comma del presente regolamento;
 - g) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
 - h) dell'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione.
- 6) La domanda può contenere altresì:
- i) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - j) nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione stradale di veicoli e natanti e di responsabilità medica, la richiesta che il mediatore formuli la proposta.
- 7) La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione, se non autenticate nelle forme di cui all'art.83 terzo comma c.p.c., devono essere corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi in cui questo agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.
- 8) Nel caso di domanda incompleta la Segreteria invita la parte istante ad integrarla conformemente ai commi che precedono entro il termine perentorio di quindici giorni. Ove la parte non provveda nel termine assegnato la domanda si intende abbandonata e le spese di avvio del procedimento non potranno essere ripetute.
- 9) Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.
- 10) Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità dovute di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di mediazione.
- 11) L'Organismo di mediazione non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo.

Art.12 **(Diritto di accesso)**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art.9, secondo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo di mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.
- 2) Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna delle parti, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Art.13 **(Norme del procedimento)**



1) La Segreteria amministrativa:

- a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e del deposito delle spese di mediazione;
- b) annota la domanda nell'apposito registro;
- c) comunica nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte istante:
 - il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;
 - l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà di diritto il fallimento della mediazione;
 - l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti, oltre che con l'assistenza del difensore come previsto dall'art.1 terzo comma del regolamento, con l'avvertimento che in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo ai sensi del disposto dell'art.8 quinto comma del D.Lgs. n.28/2010 il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c.;
 - che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 - avviso che nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis d. lgs 28/2010 il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del d.lgs 28/2010.

2) L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

3) Nel caso in cui la parte invitata sia cittadino straniero residente all'estero, la parte istante provvederà ad inviare altresì copia della comunicazione di cui al comma precedente, tradotta nella lingua nazionale dello Stato di residenza della parte invitata con traduzione giurata.

4) Con riferimento alla procedura di mediazione saranno osservate le seguenti regole:

- a) la forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per la redazione del verbale di espletamento del tentativo di conciliazione, di accordo o di mancato accordo;
- b) la trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale;
- c) ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio, può solo prendere appunti per sé stessa ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;
- d) il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia ed ipotizzare i termini del possibile accordo all'interno della cornice giuridica del rapporto, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti sempre considerando i loro reali interessi;



- e) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla, senza obbligo di motivazione;
- f) la mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituiscono fonte di responsabilità, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.28/2010, e la mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta di diritto il fallimento della procedura di mediazione;
- g) il mancato versamento della metà delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di cui all'art.20, quarto comma, del presente regolamento, il fallimento della procedura di mediazione; in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010;
- h) il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, e solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto, e comunque previo avvertimento sulle conseguenze previste dall'art.13, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, formula loro la proposta di conciliazione di cui all'art.11 dello stesso Decreto; nel formulare la proposta, oltre che rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, il mediatore non può prescindere dalla cornice normativa che regola il rapporto;
- i) in nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ovvero indicare le ragioni del mancato accordo;
- j) il mediatore deve assicurarsi che le parti pervengano, se lo ritengono, ad un accordo in modo consapevole ed informato;
- k) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art.14 **(Procedimento di mediazione)**

- 1) Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di mediazione; con il consenso delle parti, del mediatore, e del Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione il procedimento può svolgersi in altro luogo.
- 2) Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, secondo comma lett. a), del Decreto Legislativo n. 28/2010.
- 3) Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la restituzione dell'indennità versata, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento.
- 4) Ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 09/08/2013 n. 98:
 - il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi



- invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. In questo caso, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
 - se il primo incontro si conclude con esito positivo sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
- 5) Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente; al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
 - 6) Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
 - 7) Quando le parti non raggiungono un accordo, e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
 - 8) La proposta formulata dal mediatore ha forma orale e può essere verbalizzata solo su espressa autorizzazione delle parti.
 - 9) La Segreteria Amministrativa comunica alle parti per iscritto, ed in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
 - 10) Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine così indicato, la proposta si intende rifiutata.
 - 11) E' onere del mediatore, prima di formulare la proposta, informare le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio dinanzi al giudice civile:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice della causa civile escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore ed all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice della causa civile, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, potrà ugualmente escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
 - 11) Il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria amministrativa, di un esperto da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti all'Albo di cui all'art.13 Disp. Att. c.p.c. istituito presso il Tribunale di Aosta, a condizione che tutte le parti ne diano il loro consenso.
 - 12) La nomina dell'esperto è subordinata all'impegno delle parti, dalle stesse sottoscritto, di sostenere gli oneri in eguale misura ed in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni.
 - 13) Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.



14) All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta, e ad esso si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art.15
(Mediazione delegata)

- 1) Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice della causa civile, le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa.
- 2) Il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.
- 3) Il mediatore non può riferire al giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni, ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui stesso.

Art.16
(Obbligo di riservatezza)

- 1) Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- 2) Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni, il mediatore è tenuto altresì alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- 3) Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 4) Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.
- 5) Il mediatore, gli addetti dell'Organismo di mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art.17
(Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica)



- 1) Fermo restando quanto previsto al precedente art.14 del presente regolamento, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purchè la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
- 2) La Segreteria amministrativa informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
- 3) Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art.18

(Conclusione del procedimento di mediazione)

- 1) Ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo n.28/2010, il procedimento di mediazione si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dal precedente art.17 del presente regolamento;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando le parti non versano nel termine fissato almeno la metà delle indennità;
 - e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
- 2) In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli Organismi, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
- 3) Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto anche dai legali delle parti i quali accertano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tema di usucapione si rinvia a quanto disposto dall'art. 2643 n. 12bis c.c.
- 4) Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
- 5) Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere; nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- 6) Il processo verbale è depositato presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
- 7) Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcuna delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria amministrativa, su richiesta della parte istante, rilascia una dichiarazione di fallimento del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcuna delle parti invitate.
- 8) Nell'ipotesi di cui al primo comma lett.e) del presente articolo, la Segreteria amministrativa indicherà che il procedimento è fallito per mancato versamento delle indennità dovute.
- 9) Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.



10) Al termine del procedimento di mediazione a ciascuna parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento (Allegato C), la cui copia, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, viene trasmessa per via telematica al responsabile indicato dal D.M. n.180/2010.

CAPO V – LE INDENNITA'

Art.19 (Indennità)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione ed il compenso dovuto ai mediatori per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero degli incontri svolti. (Allegato A)
- 2) Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori.
- 3) Il compenso del mediatore è determinato nella misura del 60% dell'indennità complessivamente versata dalle parti all'Organismo di conciliazione sulla base di quanto stabilito dal presente articolo, con esclusione delle spese di avvio del procedimento.
- 4) E' liquidato separatamente il compenso per l'esperto di cui all'art.13 del presente regolamento.
- 5) Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
- 6) Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, salvo le spese di avvio e spese vive documentate. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010.
- 7) Se il primo incontro si conclude con esito positivo, entro dieci giorni dall'inizio del primo incontro della procedura di mediazione, le parti devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010).
- 8) Qualora il valore della mediazione risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella tabella allegata,:



- a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti; b) in ogni caso, sia nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sia in quelle di mediazione facoltativa, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto a zero (pur restando dovute le spese di avvio).
- b) L'Organismo di mediazione deve aumentare
- a) in misura non superiore a un quarto l'importo della spesa di mediazione in caso di successo della mediazione medesima; b) di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 28/2010.
- 10) L'Organismo di mediazione può inoltre aumentare in misura non superiore ad un quinto l'importo delle spese di mediazione tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
- 11) In ogni caso, per le ipotesi di mediazione obbligatoria non si applica alcun aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.
- 12) In ogni caso gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra di loro.
- 13) Nel caso di mancato versamento della somma dovuta ai sensi del settimo comma del presente articolo, la Segreteria amministrativa sospende il procedimento e comunica che l'Organismo non procederà allo svolgimento della procedura di mediazione per mancato pagamento della metà delle spese di mediazione; intervenuto il pagamento il procedimento riprende con la fissazione di nuova data dell'incontro di mediazione.
- 14) Se il pagamento della somma dovuta ai sensi del settimo comma del presente articolo non interviene entro trenta giorni dalla data fissata per il primo incontro, la Segreteria amministrativa dichiara fallito il procedimento per mancato pagamento dell'indennità; è fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di anticipare anche per l'altra parte le spese di avvio del procedimento e l'indennità.
- 15) In ogni caso in cui non si tenga l'incontro di mediazione il mediatore non avrà diritto ad alcun compenso.
- 16) La Segreteria non rilascerà il verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/2010 prima del pagamento dell'intera indennità dovuta.

Art.20

(Indennità per i non abbienti)

- 1) Qualora la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 (L) del D.P.R. 30.05.2002 n.115, è esonerata dal pagamento dell'indennità.
- 2) A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'Organismo di mediazione un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 3) Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.



- 4) Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune della parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.
- 5) L'Organismo di mediazione tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.
- 6) Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.
- 7) Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuale, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

NORMA DI CHIUSURA E NORME TRANSITORIE

Art.21

(Norma di chiusura)

- 1) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Legislativo n.28/2010 ed il Decreto Ministeriale n.180/2010.

Art.22

(Norma transitoria)

- 1) Fino a che non vengano costituite le sezioni dell'elenco dei mediatori con almeno cinque mediatori ciascuna, l'Organismo di mediazione si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza; in tal caso è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l'incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione.

Art.23

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo di mediazione, viene depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.180/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.
- 2) Le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'iscrizione dell'Organismo di mediazione nel Registro degli Organismi.

Art.24

(Modifiche del Regolamento)

- 1) Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16, terzo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010.
- 2) Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA ALLEGATO A – TABELLE

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE

- € 40,00 (+iva) per le mediazioni di valore sino ad € 250.000,00 oltre spese vive;
€ 80,00 (+iva) per mediazioni di valore superiore ad € 250.000,00 oltre spese vive.

SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE: VALORE DELLA LITE SPESE

Fino a € 1.000,00	€ 65,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 130,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 240,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 600,00
da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

(di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010 come mod. dal DM 4/8/2014 n. 139)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:



- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore delle lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte in per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
- 15) Il pagamento delle spese del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:



- in contanti o tramite terminale POS presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Aosta;
- a mezzo bonifico bancario intestato a:
Ordine degli Avvocati di Aosta - Organismo di Mediazione Forense
Banca Sella - Dip. Aosta in via B. Festaz n. 3 IBAN IT 14 B 03268 01200 053813895200

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA ALLEGATO B – CODICE ETICO

- 1) Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore – conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.
1. Il mediatore – conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
 2. Il mediatore – conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
 3. Il mediatore – conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa menomare la propria indipendenza e imparzialità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti, ovvero che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.
Per indipendenza deve intendersi l'assenza di qualsiasi legame oggettivo tra il conciliatore ed una delle parti per rapporti personali o lavorativi.
Per imparzialità deve intendersi l'attitudine soggettiva del mediatore – conciliatore a non favorire una parte a scapito dell'altra.
Per neutralità deve intendersi la posizione del mediatore – conciliatore il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.
 4. Il mediatore – conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
 5. Il mediatore – conciliatore deve ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
 6. Il mediatore – conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio della mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - il ruolo del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore – conciliatore e delle parti.
 7. Il mediatore – conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
 8. Il mediatore – conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
 9. Il mediatore – conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla mediazione o che sia ad essa correlata, ivi compreso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.



10. Qualsiasi informazione confidata al mediatore – conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che riguardi fatti contrari alla legge o all'ordine pubblico.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA ALLEGATO C – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il (la) sottoscritto (sottoscritta) _____, nato (nata) a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
premessi che

- è stato parte del procedimento di mediazione n. svolto dinanzi all'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Aosta;
- detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:
 - a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore:
 - b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo incontro con il mediatore:
 - c) chiarezza e facilità d'uso dei moduli forniti dall'Organismo di Mediazione:
 - insufficienti
 - sufficienti
 - buone
 - ottime
 - d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione:
 - insufficienti
 - sufficienti
 - buone
 - ottime
 - e) efficienza e professionalità del mediatore:
 - insufficienti
 - sufficienti
 - buone
 - ottime
 - f) grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato:
 - insufficiente
 - sufficiente
 - buono



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

- 0 ottimo
g) eventuali considerazioni e suggerimenti